



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Guglielmo Marconi"

ANAGNI

via Calzatora, 5 - 03012 Anagni (FR)

Tel. 0775.727026

C.F. 80012420602

PEO: fris01300b@istruzione.it

PEC: fris01300b@pec.istruzione.it

■ ITCG "G. Marconi" sez. associata

■ LICEO ARTISTICO "G. Colacicchi" sez. associata

■ ITCG "G. Marconi" corso serale

■ ITCG "G. Marconi" sez. carceraria Paliano

■ IPSSEOA "Buonarroti" sede di Fuggi



Istituto Alberghiero



CIRCOLARE
ANAGNI, 17/11/2025

Ai genitori e agli alunni delle classi terze e quarte
Al DSGA
Agli Atti – Al sito web

OGGETTO: Tasse scolastiche di Iscrizione e di Frequenza a.s. 2025/2026

Per gli studenti esclusi dall'obbligo scolastico perché di età superiore ai 16 anni, si ricorda che:

È OBBLIGATORIO IL VERSAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE ERARIALI di Iscrizione (€ 6,04) e di Frequenza (€15,13).

- Tassa di iscrizione: si paga all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di € 6,04.

- Tassa di frequenza: si paga ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che lo studente si ritiri dalla scuola sia nel caso di interruzione della frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di € 15,13.

Per gli alunni che frequentano la Classe Terza nell'a.s. 2025/2026

Gli alunni che nell'anno scolastico in corso 2025/2026 frequentano la classe terza che abbiano un'età superiore ai 16 anni avranno cura di effettuare i seguenti versamenti obbligatori:

- La Tassa scolastica erariale obbligatoria di "ISCRIZIONE" è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo. L'importo di € 6,04 si può versare:

- tramite modello F24 nella sezione erario con codice contributo TSC1;

- sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro Op.vo Pescara Tasse Scolastiche c/o C. Servizi Data Entry - causale "Tassa di Iscrizione".

- La Tassa scolastica erariale obbligatoria di "FREQUENZA" deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola (per questa tassa si può chiedere l'esonero dal pagamento per meriti scolastici o per motivi economici).

L'importo di € 15,13 si può versare:

- tramite modello F24 nella sezione erario con codice contributo TSC2;
- sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro Op.vo Pescara Tasse Scolastiche c/o C. Servizi Data Entry - causale "Tassa di frequenza".

Per gli alunni che frequentano la Classe Quarta nell'a.s. 2025/2026

Gli alunni che nell'anno scolastico in corso 2025/2026 frequentano la classe quarta avranno cura di effettuare i seguenti versamenti obbligatori:

- La Tassa scolastica erariale obbligatoria di "ISCRIZIONE" è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo.

L'importo di € 6,04 si può versare:

- tramite modello F24 nella sezione erario con codice contributo TSC1;
- sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro Op.vo Pescara Tasse Scolastiche c/o C. Servizi Data Entry - causale "Tassa di Iscrizione".

- La Tassa scolastica erariale obbligatoria di "FREQUENZA" deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola (per questa tassa si può chiedere l'esonero dal pagamento per meriti scolastici o per motivi economici).

L'importo, di € 15,13 si può versare:

- tramite modello F24 nella sezione erario con codice contributo TSC2;
- sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia Entrate Centro Op.vo Pescara Tasse Scolastiche c/o C. Servizi Data Entry - causale "Tassa di frequenza".

Esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche erariali obbligatorie di frequenza (di importo euro 15,13)

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, può essere richiesto l'esonero dal pagamento per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

- Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali, escluso il voto di religione, è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994).

Il beneficio decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d. 19s. n. 297 del 1994). In attesa di conoscere i risultati dello scrutinio finale dell'anno in corso l'alunno (se maggiorenne) o il genitore dell'alunno minorenni possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse.

A fine anno scolastico qualora la media dei voti risultasse inferiore a 8/10 occorrerà provvedere al pagamento delle tasse scolastiche lasciate in sospeso;

- Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019;

- Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

c) ciechi civili.

Sono esonerati anche i figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia e gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali.

Le ricevute di pagamento e le richieste di esonero presentate al Dirigente Scolastico (in carta semplice) dovranno essere inviate a mezzo e-mail a fris01300b@istruzione.it o consegnate brevi manu presso l'Ufficio didattica.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Emanuela Fubelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell' art.3, comma2, del D.Lgs 39/99